

< Omissis >

Redatto, letto, approvato e sottoscritto

PRESIDENTE

f.to Giuseppe Castiglione

Il Segretario Generale

f.to Rossana Manno

Il Consigliere Anziano

f.to Andrea Barresi



Comune di Catania

Categoria

Classe

Fascicolo

Deliberazione n. 51

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifica del Capo IV del Regolamento Comunale I.U.C. - Disciplina della componente TARI . Recepimento del Decreto Legislativo 3/09/2020 n. 116 che ha modificato il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico Ambientale)

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bilancio 2019 - 2023 Competenze 2021

Cap. Art. Spese per

Somma
Stanziata €

Aggiunta
per storni €

Dedotta
per storni €

Impegni
assunti €

Fondo
Disponibile €

Parere di regolarità contabile favorevole

Visto ed iscritto a N.
de cap. art. nel
partitario uscita di competenza l'impegno di €.
Addi,

IL RAGIONIERE GENERALE

f.to Dott.ssa Clara Leonardi

DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE – PROGRAMMAZIONE
BILANCIO – GARE E CONTRATTI

Prot. n. 226669 del 04/06/2021

Il Responsabile del Procedimento

f.to Dott. Gaetano Oliva

Visto

Il Direttore

f.to Dott.ssa Clara Leonardi

L'Assessore

f.to Dott. Roberto Bonaccorsi

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.....Reg. M. D. del.....

Visto

Pubblicata all'Albo Pretorio il giorno
Catania, li.....

IL SEGRETARIO GENERALE

L'anno duemilaventuno il giorno 30 del mese di giugno, alle ore 19.21 nell'apposita sala del Palazzo di Città si è riunito, in seduta ordinaria, sia in presenza che in modalità "videoconferenza", il Consiglio Comunale di Catania. Al momento della votazione del presente atto presiede il Presidente Giuseppe Castiglione, sono presenti i Sigg. Consiglieri

1	ADORNO E.	P	2	ANASTASI S.	P
3	BARRESI A.	P	4	BIANCO V.	A
5	BONACCORSI G.	P	6	BOSCO S.	P
7	BOTTINO D.	P	8	CAMPISI A.	P
9	CASTIGLIONE G.	P	10	CURIA B.	A
11	DIANA V.	A	12	DI SALVO S.	A
13	FICHERA G.	P	14	GELSOMINO G.	A
15	GIUFFRIDA S.	A	16	GIUSTI A.	A
17	GRASSO D.	P	18	GRASSO G.	A
19	GRASSO O.	P	20	MESSINA A.	A
21	NASCA E.	P	22	NICOTRA C.	P
23	PARISI P. E.	P	24	PECI S.	P
25	PENNA A.	P	26	PETRALIA G.	P
27	PETTINATO S.	P	28	RICOTTA F.	A
29	ROTELLA M.	P	30	RUSSO G.	P
31	SAGLIMBENE F.	A	32	SANGIORGIO L.	P
33	SCUDERI R.	P	34	TOMASELLO M.	A
35	ZAMMATARO M.	P	36	ZAPPALA' L.	A

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del
Comune Dott.ssa Rossana Manno

Legenda: P = Presente A = Assente

Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale

OGGETTO: Modifica del Capo IV del Regolamento Comunale I.U.C. - Disciplina della componente TARI . Recepimento del Decreto Legislativo 3/09/2020 n. 116 che ha modificato il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico Ambientale)

La sottoscritta Dott.ssa Clara Leonardi, Direttore della Direzione Ragioneria Generale-Programmazione Bilancio-Provveditorato Economato, vista la proposta del Dirigente Servizio Nucleo Antievasione - Tributi, Affissioni e Pubblicità Dott. Gaetano Oliva, sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

Premesso

- che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*
- con l'entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013;

Dato atto

- che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*
- che con D.L n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 69, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

Visti

- l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1 comma 682 della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la Tari: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”;*

- l'art. 1 comma 659 della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”*
- l'art 1 comma 660. della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune."*

Dato atto che il regime impositivo della TARI sostituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2014, il regime impositivo, previsto dall'art. 14 del D.L. 201/11, convertito in legge 214/11, e dall'art. 5 del D.L. n° 102/13, convertito in legge 124/2013;

Visto il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 101 del 10/06/2014;

Dato atto che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del D.lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006;

Dato atto, altresì, che il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto *“al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021”*.

Considerato dunque che è indispensabile aggiornare il vigente Capo IV del regolamento I.U.C., relativo alla componente TARI, in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate.

Di seguito le principali novità che interessano il regolamento TARI:

- Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 183 del TUA, 1. la definizione di rifiuto urbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale;
- Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 184 del TUA la definizione di rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett.a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art. 184 comma 3;
- Ai sensi del combinato disposto dell'art. 183 e dell'art. 184 del TUA i rifiuti della produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell'elenco di cui all'allegato L quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani;

- Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d); e); f); h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività economica;
- Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera ex lege.

Segnalato che, con riferimento alla tassa giornaliera, il canone unico mercatale sostituirà la TARI giornaliera, mentre la TARI giornaliera continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione temporanea e che la fattispecie sarà disciplinata a decorrere dal 01/01/2021, in parte, dall'art. 1 comma 837 L.160/2019.

Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Dato atto che per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Tari;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art.53 L. 142/90 come recepita dalla L.r. 48/91 s.m.i.:

- ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile del Direttore della Direzione Ragioneria Generale;
- ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b), punto 3), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria;

Tenuto conto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare;

Visto l'art. 42, comma 1, lettera f), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il regolamento comunale di disciplina delle entrate;

Visti:

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118,

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
2. Modificare il Capo IV del Regolamento Comunale I.U.C. - Disciplina della componente TARI - così come riportato nell'allegato che della presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Di prendere atto che le suddette modifiche regolamentari avranno efficacia dal 01 gennaio 2021;
4. Di dare atto che del Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 10 giugno 2014, restano in vigore: il Capo I – Disposizioni Generali, limitatamente a quanto afferente la componente TARI, e il Capo IV nella formulazione modificata di cui all'allegato A richiamato al punto 2;
5. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

6. Di provvedere agli adempimenti di cui al D. Lgs. 33/2013 pubblicando il Regolamento approvato nel sito istituzionale di questo Ente, nonché all'Albo Pretorio on-line.

Il Direttore
f.to Dott.ssa Clara Leonardi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 226669 del 04/06/2021

**OGGETTO: Modifica del Capo IV del Regolamento Comunale I.U.C. - Disciplina della componente TARI .
Recepimento del Decreto Legislativo 3/09/2020 n. 116 che ha modificato il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152
(Testo Unico Ambientale)**

Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche: per la regolarità tecnica, dal Direttore della Direzione Ragioneria Generale; per la regolarità contabile, dal Direttore della Direzione Ragioneria Generale; il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b), punto 3), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/91 e successive modifiche;

DELIBERA

- 1.Approvare la proposta di deliberazione, indicata in premessa.
- 2.Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12 comma 2 della Legge Regionale n. 44/91.

COMUNE DI CATANIA

DIREZIONE Ragioneria Generale – Programmazione Bilancio – Gare e Contratti

OGGETTO: Modifica del Capo IV del Regolamento Comunale I.U.C. - Disciplina della componente TARI . Recepimento del Decreto Legislativo 3/09/2020 n. 116 che ha modificato il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico Ambientale)

<p>Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, e n.48 e art.12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.</p> <p>Catania li 04/06/2021</p> <p style="text-align: center;">IL DIRETTORE</p> <p style="text-align: center;">f.to Dott.ssa Clara Leonardi</p>	<p>Si da atto che la presente proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per il cui parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.</p> <p>Catania li</p> <p style="text-align: center;">IL DIRETTORE</p>
<p>Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, e n.48 e art.12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.</p> <p>L'importo della spesa di € _____ Va imputata al cap.</p> <p>Catania li 04/06/2021</p> <p style="text-align: center;">f.to Dott.ssa Clara Leonardi</p>	
<p>Si attesta la relativa copertura finanziaria ai sensi della L.R. 48/1991</p> <p style="text-align: center;">IL RAGIONIERE GENERALE</p>	
<p>Motivazione dell'eventuale parere contrario</p>	

Esaminata la superiore proposta di deliberazione;
Considerato che sono stati presentati n. 5 emendamenti dei quali n. 2 votati e non approvati, n. 2 ritirati in aula dallo stesso proponente e n. 1, sul quale è stato espresso parere di regolarità tecnico-contabile favorevole e parere del Collegio dei Revisori favorevole, votato ed approvato in aula, pertanto, costituisce parte integrante del presente atto:

EMENDAMENTO N. 3 PRESENTATO DAI CONSIGLIERI NASCA E MESSINA

- Aggiungere la seguente frase all'Art. 17 c. 4 Lett. a "l'eccedenza accumulata può essere spesa come voucher negli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa.

Posto il superiore emendamento in votazione, espressa in forma palese mediante appello nominale, dal Presidente Giuseppe Castiglione: consiglieri presenti n. 20 (Adorno, Anastasi, Barresi, Bonaccorsi, Bosco, Castiglione, Di Salvo, Fichera, Grasso Dario, Grasso Giovanni, Grasso Orazio, Nasca, Nicotra, Parisi, Peci, Penna, Petralia, Russo, Sangiorgio, Zammataro), votanti 12, favorevoli 12, contrari 0, astenuti 8 (Adorno, Bonaccorsi, Di Salvo, Fichera, Grasso Giovanni, Nicotra, Parisi, Peci).

APPROVA

L'esito della votazione viene accertato e proclamato dal Presidente

Posta, infine, in votazione, dal Presidente Giuseppe Castiglione, la superiore proposta di deliberazione, sulla quale è stato favorevolmente reso il parere di regolarità tecnico-contabile così come emendata, con la seguente votazione espressa in forma palese, a mezzo di appello nominale: Consiglieri presenti 23, votanti 20, favorevoli 20, contrari 0, astenuti 3 (Adorno, Bonaccorsi, Fichera).

APPROVA

L'esito della votazione viene accertato e proclamato dalla Presidente